

J. E. L.

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

28 FEB. 2005

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 94 del 25 FEB. 2005

**Oggetto: Giudizio: Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Guardia S.- Atto di Citazione in Appello sig. De Rosa Alessandro- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilacinque il giorno VENTIENOVE del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | <u>ASSENTE</u> |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | _____          |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]

**LA GIUNTA**

**Premesso** che con atto di citazione in appello dinanzi Tribunale di BN Sez. Distaccata di Guardia S. il sig. De Rosa Alessandro c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

**Con** determine n.112/ 1/05; si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determine n. 112/ 1/05;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.112/1/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi il Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Guardia S. sig. De Rosa Alessandro c/A.P;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**

(On.le Carmine NARDONE)

N. 163 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 28 FEB. 2005

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 28 FEB 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 16 MAR. 2005

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 MAR. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO, li** 16 MAR. 2005

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Copia per  
SETTORE AVVOCATURA  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_

il _____	prot. n. <u>Es. 2342</u>
il _____	prot. n. <u>18.3.05</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Revisori dei Conti  
X Nucleo di Valutazione → 1764  
2-3-05

*Conferenza Capigruppo*

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Massimo Cosenza**  
*Patrocinante in Cassazione*

**COPIA**

*Controperite*

Via F. Puchetta 4/a - 82016-Montesarchio (BN) tel.0824/832947

Viale Giannelli n.40 82019- Sant'Agata dei Goti (BN) Tel 0823/953376

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

Sez. dist. di " *Guardia S. Framondi* "

**Atto di citazione in appello**

per

**Il Sig. DE ROSA Alessandro**, nato a Losanna (Svizzera) il 02/02/63, (C.F. DRS LSN 63B02 Z133A), rapp. to e difeso dall'avv. Massimo Cosenza giusta procura a margine del presente atto e con lui elett. te dom.to in Montesarchio, alla via F. Puchetta 4/a;

= *appellante* =

contro

**L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp. to p.t., elett.te dom. to in Solopaca presso lo studio dell'avv. Salvatore Forgione che lo rapp.ta e difende;

= *appellata* =

**F A T T O**

**-\*-** Con atto di citazione del 18/11/2003, ritualmente notificato, l'appellante deducendo che in data 29/10/03, nel mentre percorreva, alla guida della sua autovettura FIAT BRAVA tg. AN 225 GG, la strada provinciale denominata S. Giovanni in tenimento del Comune di Telesse Terme (BN) direzione Telesse Dugenta, andava ad impattare in una buca profonda presente sul manto stradale, conveniva l'Amministrazione Provinciale di Benevento innanzi al G. di Pace di Solopaca al fine di sentir :

- 1) *Dichiarare l'Amministrazione provinciale di Benevento unica responsabile del sinistro occorso sulla strada provinciale Telesse-Dugenta in tenimento del comune di Telesse Terme in data 29/10/2003;*
- 2) *Condannare, la medesima, al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura Fiat Brava tg. AN 225 GG di proprietà dell'istante ammontanti, complessivamente, ad € 1669,20 oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro, nonché sosta tecnica;*
- 3) *condannare la medesima al pagamento delle spese e competenze di causa;*

**-\*-** Si costituiva la convenuta Amministrazione che contestava la domanda, ritenendola infondata in fatto ed in diritto.

**-\*-** Sulla base delle richieste delle parti, si dava luogo al deferito interrogatorio formale dell'attore-appellante, nonché alla prova per testi con il teste Sov. di P.S.

De Angelis che, in data 29/10/2003, era intervenuto sul luogo del sinistro, ovvero in Telesse Terme, via S. Giovanni.

**MANDATO**  
**AVV. MASSIMO COSENZA**

Vi nomino e costituisco mio avvocato o procuratore nella presente procedura con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare la presente lite e rilasciare quietanze, proporre domande riconvenzionali con ampio potere di chiamare in causa, intimare ed eseguire precetti, richiedere e far eseguire sequestri e pignoramenti. Il presente mandato Vi conferisce per ogni grado del processo di cognizione, per ogni fase del processo di esecuzione e per ogni eventuale necessaria riassunzione. Nominerete Avvocati e Procuratori a Vs insindacabile giudizio, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi ed in Vs sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti, nessuno escluso, restando le relative competenze a mio esclusivo carico. Ritengo sin da ora per rato e fermo a Vs operato. Elegggo domicilio presso il Vs studio ovvero in Montesarchio, alla via F. Puchetta, 4/a

Montesarchio, lì .....  
*De Rosa Alessandro*

Per autentica

Avv. Massimo COSENZA

*Massimo Cosenza*

-\*- Esperita l'attività istruttoria e precisate le conclusioni, all'udienza di discussione, il G. di Pace introitava la causa in decisione.

-\*- Con sentenza n. 184/04, depositata il 18/11/2004, il G. di Pace Solopaca, accoglieva solo parzialmente e nella misura del 50% la domanda dell'attore e pertanto:

\*\*\* Dichiarava responsabile delle conseguenze del sinistro verificatosi il giorno 29 ottobre 2003 alla autovettura Fiat Brava tg. AN 225 GG, condotta dal sig. De Rosa, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, quale Ente proprietario della strada, nella misura del 50% e, per lo effetto, condannava la predetta Amministrazione Provinciale di Benevento, odierna appellata, al risarcimento dei danni per il sinistro per cui è causa a favore del sig. De Rosa Alessandro, ex art. 2043 c. c., per un totale di €. 834,60 (*pari esattamente al 50% della somma richiesta in citazione*) oltre interessi al tasso legale dal 29-10-03; con condanna al pagamento di €. 762,50 a titolo di spese e competenze di causa.

\*\*\* Quanto sopra sul presupposto che l'attore aveva concorso nella causazione del sinistro nella misura del 50% atteso che "...le gravi conseguenze del sinistro, la dinamica dell'incidente emersa nella fase istruttoria, provano che la velocità dell'autovettura non è stata adeguata allo stato dei luoghi. Infatti, considerate le avverse condizioni meteorologiche e la scarsa visibilità per l'ora crepuscolare, bisognava avere una condotta di guida particolarmente prudente, così come richiesto dal codice della strada. L'evento comunque si sarebbe verificato, ma con minori e meno gravi conseguenze".

### D I R I T T O

-\*- Con il presente atto, il sig. DE ROSA Alessandro, propone appello avverso la sentenza n. 184/04 emessa dal G. di Pace di Solopaca:

1) nella parte in cui ritiene che l'Amministrazione appellata sia responsabile del sinistro de quo, nella misura del solo 50% in luogo del 100%,

2) nonché in ordine alla statuizione delle competenze - ridotte nella misura del 50% - per non aver il medesimo giudicante, all'esito della suddetta riduzione, indicato analiticamente i motivi per i quali ha ritenuto non dovute le voci riferite ai diritti ed agli onorari di cui alla notula depositata.

#### ( I )

#### \* OMESSA, NONCIE' ILLOGICITA' ED ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE \*

-\*- La decisione del Giudice di Pace di accogliere solo parzialmente la domanda dell'attore è erronea oltre che illogica e ne va denunciato il vizio per omessa motivazione stante l'obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto nella formazione del suo convincimento. Detto vizio si rinviene in quanto il ragionamento del giudice di prime cure ha ommesso di esaminare il punto decisivo della vicenda che si sostanzia nelle dimensioni della buca ed in particolare nella sua profondità, basandosi, viceversa, su presunzioni che

originano da inesistenti e/o errati ed ignoti presupposti. Sul punto la S.C. ha affermato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste, allorquando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia. Cassazione civile, sez. III, 10 novembre 2003, n. 16825

-\*- Infatti, il predetto giudicante dopo aver affermato che “ *l'attore ha sufficientemente provato che il giorno 29 ottobre 2003 alla guida della propria autovettura è finito in una grossa buca che, ricoperta di acqua a causa della pioggia, e non avendo i requisiti della visibilità e della prevedibilità, può essere considerata un'insidia o trabocchetto*”, ha ritenuto di attribuire all'istante- odierno appellante - una pari responsabilità nella misura del 50% sul presupposto che “ *...le gravi conseguenze del sinistro, la dinamica dell'incidente emersa nella fase istruttoria, provano che la velocità dell'autovettura non è stata adeguata allo stato dei luoghi.* ” Si legge ancora nella motivazione che “ *... considerate le avverse condizioni metereologiche e la scarsa visibilità per l'ora crepuscolare, bisognava avere una condotta di guida particolarmente prudente (...). L'evento comunque si sarebbe verificato, ma con minori e meno gravi conseguenze* ”.

-\*- Alla luce di quanto assunto innanzi, si rende necessario esaminare quanto dichiarato dall'attore giacché la dinamica del sinistro è stata riferita solo ed esclusivamente dal predetto in sede di interrogatorio formale.

-\*- All'udienza del 9/03/04 il De Rosa riferisce che nel mentre procedeva sulla sua destra, si avvedeva del sopraggiungere di un camion, proveniente in senso contrario di marcia, che non mantenendo la sua mano si spostava “ *... leggermente sulla mia mezzeria di marcia . Per evitarlo mi spostavo ulteriormente sulla mia ds e andavo a finire con entrambe le ruote anteriore e posteriore, in una buca profonda. (...) Preciso che la buca si trovava sul manto stradale sulla mia dx. Ricordo che era verso l'imbrunire* ”.

-\*- Da quanto sopra appare evidente che *non* è dato ricavare alcun elemento che possa far ritenere che l'odierno appellante abbia posto in essere *una condotta di guida imprudente*.

-\*- La censurata *erroneità ed illogicità della motivazione* viene ulteriormente in essere comparando la descrizione della dinamica del sinistro operata dall'appellante con quanto risultante dal rapporto redatto dal Sov.te della Polizia di Stato De Angelis, escusso all'udienza del 29/06/04 circa le dimensioni della buca, (la profondità, larghezza e lunghezza della predetta), nonché la sua collocazione.

-\*- Il concorso di colpa attribuito all'appellante è stato, quindi, ritenuto sussistente dal g.d.p. non già perché agli atti del giudizio siano state acquisite prove dirette in tal senso, bensì perché questi lo ha *desunto* dall'entità dei danni riportati dall'autovettura. Da qui l'affermazione che il predetto non ha avuto una “ *... condotta di guida particolarmente prudente* ”.

noti

-\*- E' di tutta evidenza che quanto asserito dal giudice di prime cure ha natura squisitamente apodittica. Motivo per cui, avendo basato il g.d.p. il proprio convincimento circa il concorso di colpa in base ad elementi indiziari, giova verificare se, nel caso di specie, ricorrono pienamente le condizioni affinché si possa far ricorso a tale tipo di elemento.

L

le

ch

G

re

uc

co

co

V

1)

rit

so

2)

-\*- L'art.2729 c.c., nello stabilire che l'ammissione delle presunzioni è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, dice altresì che esse devono essere "*gravi, precise e concordanti*".

-\*- Il ricorso al suddetto istituto importa che il fatto ignoto debba derivare da quello noto e ciò come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile secondo i criteri di normalità, fermo restando che il fatto noto non può consistere a sua volta in una presunzione.

-\*- Contrariamente ai detti principi, il g.d.p. ha desunto il fatto ignoto - *la velocità non adeguata* - da fatti altrettanto ignoti su cui si può argomentare solo in via presuntiva.

-\*- Ed infatti, l'errore commesso dal G. di Pace di Solopaca è stato *non solo* quello di partire da erronei ed indimostrati presupposti (*avverse condizioni metereologiche - scarsa visibilità per l'ora crepuscolare - velocità dell'autovettura non adeguata allo stato dei luoghi*), *ma anche* quello di non prendere assolutamente in considerazione le dimensioni della buca con particolare riferimento al fatto che essa, *insistente sul manto stradale e precisamente sulla mezzeria destra percorsa dal De Rosa*, era lunga circa 3 metri, larga cm. 70 e profonda cm. 25 circa.

3)

di

M

-\*- Passiamo ora all'esame degli elementi su cui il g.d.p. ha fondato il suo convincimento per determinare la sussistenza del concorso nella causazione del sinistro, onde verificare se abbiano il carattere della notorietà. Essi sono:

1) *le avverse condizioni metereologiche;*

2) *la scarsa visibilità;*

3) *l'ora crepuscolare;*

#### \* AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE \*

-\*- Quanto al primo punto, onde poter ritenere la velocità tenuta dall'appellante non adeguata alle "*avverse condizioni meteorologiche*" il giudice avrebbe dovuto dapprima accertare l'esatta velocità dell'autovettura per poi accertare l'entità dell'avversità atmosferica. Solo in presenza di questo duplice accertamento sarebbe stato possibile emettere un giudizio sul punto circa la non adeguatezza della velocità.

--- Infatti, non è dato sapere l'entità della pioggia, se cioè la stessa fosse stata sospinta dalle ire di Eolo, o, se ancor più, fosse in atto un temporale o una tempesta. Elementi, questi, che non solo non sono emersi dalla "fase istruttoria" ma che non sono stati nemmeno accertati dal giudice. L'unica cosa certa che è emersa dall'istruttoria è che quel giorno cadeva una semplice pioggia. Non c'è altro.



### \* LA SCARSA VISIBILITA' \*

-\*- Anche qui siamo in presenza di un concetto astratto.

--- Quale parametro è stato utilizzato dal giudice di prime cure per accertare l'entità della *scarsa visibilità* ? Certamente direbbe il G. di P. - semmai potesse interloquire, ma meno male che non può - le avverse condizioni atmosferiche! Ma a ciò è facile obiettare dicendo semplicemente che, non avendo il giudice accertato l'esatta velocità e l'entità delle avversità atmosferiche, non può affermare se ed in che misura la scarsa visibilità - di cui, si ripete, non è dato sapere l'entità - abbia avuto rilievo nell'accadimento.

### \* L'ORA CREPUSCOLARE \*

-\*- Anche questo terzo elemento utilizzato dal G.d.P, trova il suo antecedente logico nell'accertamento della velocità, nell'entità dell'avversità atmosferica e nella scarsa visibilità. Cioè in tre elementi che sono assolutamente astratti in quanto *non è la loro esistenza che rileva, bensì se ed in che misura essi abbiano inciso nella causazione e quindi nel concorso del sinistro.*

--- Ma anche senza voler procedere a ritroso, la circostanza adottata dal giudice si infrange contro la tecnologia di cui sono dotate le autovetture. Non parliamo di sofisticati strumenti, bensì semplicemente di sistemi di illuminazione.

--- Onde poter meglio argomentare sul punto, è necessario chiarirsi sul significato del termine crepuscolo. Per "crepuscolo" si intende una fioca luce che si vede poco prima dell'alba o poco dopo il tramonto. Ordunque, poiché il sinistro si è verificato il giorno 29 ottobre alle ore 17.00 circa, a quell'ora il sole non era ancora tramontato. Infatti, in quel periodo, il sole tramonta in uno orario oscillante che va dalle 17.21 del 25/10 alle 17.11 del 31/10.

--- Ciò detto, va altresì evidenziato che la circostanza adottata dal giudice, e sempre che fossero superate le censure mosse avverso gli altri due elementi, è del tutto ininfluyente.

--- Infatti, il g. di p. non ha considerato che tutte le autovetture circolanti - si ripete tutto - sono dotate di un sistema di illuminazione, cioè dei fari, che ne consente la guida anche nelle ore notturne. Ordunque, in presenza di una circostanza di tal fatta, non è dato comprendere come l'ora crepuscolare - semmai fosse stata vera la circostanza - avrebbe potuto incidere nella causazione del sinistro.

### \* VELOCITA' DELL'AUTOVETTURA \*

-\*- Abbiamo parlato di motivazione apodittica in quanto agli atti del giudizio non è stato acquisito alcun elemento di prova per determinare la velocità dell'auto istante.

--- Ne consegue che essendosi il convincimento del giudice - *che ha ritenuto sussistente il concorso di colpa in base all'entità dei danni subiti all'autovettura* - fondato sulla velocità

eccessiva, e se è vero come è vero che non vi è stato alcun accertamento della stessa, l'istituto delle presunzioni semplici non è applicabile al caso di specie.

Infatti:

1) la convenuta non ha dato prova della velocità tenuta dall'auto del De Rosa nel momento dell'impatto;

2) il giudice non ha disposto alcuna consulenza tecnica per accertare la velocità dell'auto nel momento in cui è andata a finire nella buca.

-\*- E se anche ciò avesse fatto, avrebbe dovuto acquisire ulteriori elementi onde poter:

a) affermare quale sarebbe dovuta essere la velocità adeguata alle condizioni atmosferiche in occasione del sinistro per cui è causa;

b) individuare la soglia di velocità che avrebbe consentito all'autovettura di riportare danni in misura minore a quelli subiti.

-\*- Solo dopo aver acquisito agli atti del processo tali elementi - indispensabili per una decisione fondata su una motivazione degna di tal nome - avrebbe potuto, se fosse emersa una corresponsabilità a carico del De Rosa, determinarne la percentuale.

-\*- Alla luce di quanto innanzi detto, si può affermare che gli elementi indiziarî non rivestono il requisito della gravità, precisione e concordanza.

### \* GRAVI CONSEGUENZE DEL SINISTRO \*

-\*- Le gravi conseguenze del sinistro sono da collegare unicamente alle dimensioni (profondità cm. 25 circa - lunghezza 3 metri circa - larghezza cm. 70 circa) della buca.

-\*- Da ciò ne deriva che la decisione circa la concorsualità fondata su presunzioni è del tutto errata giacché l'accertamento dell'entità dei danni patiti è riscontrabile in base a circostanze di fatto.

-\*- In virtù di quanto in precedenza argomentato, con riferimento alla incongruenza delle presunzioni su cui il g.d.p. si è basato per stabilire il concorso di colpa, nessuno dei tre elementi si rinviene nel caso di specie.

-\*- Invero, il g.d.p., onde assolvere al dettato normativo di cui all'art. 2729 c.c., allorquando ha presunto che la velocità dell'auto istante era eccessiva o comunque non adeguata alle condizioni atmosferiche, avrebbe dovuto indicare le parti meccaniche che, ad andatura inferiore, avrebbero riportato danni più limitati o ne sarebbero uscite esenti.

--- Risposta, questa, che non poteva e non potrà mai essere data in quanto non è possibile sapere quale fosse la velocità dell'auto al momento dell'impatto, né è possibile sapere che la velocità tenuta dal De Rosa non fosse adeguata alle astratte circostanze su cui argomenta il g.d.p. né, infine, che una velocità inferiore (quale? forse 60-50-40-30-20 o 0 km/h...?)

avrebbe limitato i danni. In questo contesto, secondo l'impostazione data dal giudice di prime cure, l'unico modo per il De Rosa di evitare il danno sarebbe stato quello di rimanere a casa.

-\*- E' di tutta evidenza che la decisione del giudice, non è sorretta da un apparato argomentativo logicamente congruo che colleghi, da un lato, la premessa - costituita dall'indizio o dagli indizi - alla conclusione nella quale si sostanzia l'accertamento del fatto o dei fatti costitutivi della fattispecie e che dia conto, dall'altro, della valenza sintomatologica degli indizi stessi.

-\*- Alla luce di quanto sopra, stante l'incongruenza ed inconsistenza dell'impianto su cui è stata costruita la motivazione, la sentenza va riformata, nei limiti indicati nel primo epv. della parte dedicata al "diritto", giacché in base alle argomentazioni innanzi svolte non è dato poter ricavare alcuna responsabilità a carico del De Rosa.

## ( II )

### \* CARENZA DELLA MOTIVAZIONE SUL GOVERNO DELLE SPESE \*

La sentenza va inoltre riformata anche in merito al governo delle spese e competenze che andavano liquidate integralmente.

-\*- In particolare, per la parte riferita ai diritti e all'onorario, non sono stati indicati i motivi per i quali le corrispondenti voci che ne hanno determinato l'ammontare, sono state ritenute non dovute tutte. Quanto sopra, determina una carenza della motivazione sul punto giacché non consente di individuare i criteri che hanno condotto il giudice alla decisione adottata e non consente, pertanto, di accertare e verificare, ai fini del riscontro della legittimità della disposta liquidazione, se e in quale misura sono state riconosciute le varie voci che erano state indicate e richieste nella medesima parcella.

--- Infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942. *Cassazione civile, sez. lav., 1 agosto 2002, n. 11483; Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12741.*

--- Ancora, " Il giudice che riduce l'ammontare dei diritti e degli onorari riportati nella nota prodotta dalla parte ha l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e di indicare le ragioni della riduzione in modo da consentire il controllo sulle variazioni effettuate, qualora le somme esposte nella nota siano ritenute eccessive, e permettere così alla parte interessata di denunciare le specifiche violazioni della legge o della tariffa. In mancanza, la sentenza incorre nel vizio di carenza di motivazione." *Cassazione civile, sez. II, 15 giugno 2001, n. 8160.*

--- Si chiede, inoltre, anche la rideterminazione dell'onorario in virtù di quanto contemplato in notula.

--- Tanto promesso l'appellante come innanzi rapp.to e difeso,

### CITA

**L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp. te p.t., elett.te dom. to in Solopaca presso lo studio dell'avv. Salvatore Forgione che lo rapp.ta e difende, a comparire innanzi al tribunale di Benevento sezione distaccata di GUARDIA SAN FRAMONDI per l'udienza del 04- maggio 2005, ore di regolamento, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge e a comparire alla predetta udienza con espressa avvertenza che la mancata costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. e che, in mancanza, si procederà in sua contumacia dichiaranda, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:  
Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento del presente atto di appello:

- 1) Riformare la sentenza n. 184/04 emessa dal G. di Pace di Solopaca nella parte in cui ritiene che l'Amministrazione appellata sia responsabile del sinistro de quo, nella misura del solo 50%, in luogo del 100%.
- 2) condannare l'Ente convenuto al pagamento della somma di €. 834,60 pari al 50% del maggior danno, oltre interessi dal 29/10/2003 e fino all'effetti o soddisfo;
- 3) Condannare, inoltre, la convenuta, al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio di cui alla notula del 3/10/04, nonché quelle del presente.

Montesarchio li 10 /02/2005

( avv. Massimo Cosenza )

### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sott. uff. giud. della distaccata sezione del Tribunale di Guardia S. Framondi, ho notificato copia dell'antescritto atto al Sig. avv. Salvatore Forgione quale procuratore ad litis dell'**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO** in persona del suo Presidente p.t., elett.te dom.to presso lo studio del predetto difensore in Solopaca (BN) via Procusi, 20 e tanto mediante spedizione di copia in plico postale racc.

A.R.

*Corsone e noni del collegio di*

*Studio A. F. Forgione di*

*Monica [firma] delle cause*

*21/2/2005*

UFFICIO GIUDIZIARIO  
Montesarchio



**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**Settore Servizi ai Cittadini**  
**Servizio Affari Generali**

3-17  
17-3-05

Prot. n. ....

Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

PROVINCIA DI BENEVENTO SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	
N. 2340	Data arrivo 18 MAR. 2005

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA PROVINCIALE  
SEDE

**OGGETTO:** DELIBERA G.P. N. 94 DEL 25.2.2005 AD OGGETTO: "GIUDIZIO: TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZ. DISTACCATA DI GUARDIA S. - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO Sig. DE ROSA ALESSANDRO - RATIFICA ATTI E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO.-

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera esecutiva indicata in oggetto -

IL DIRIGENTE  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

guc

256  
P-5-05




**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**Settore Servizi ai Cittadini**  
**Servizio Affari Generali**

Prot. n. ....

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO



**AL PRESIDENTE DEL  
NUCLEO DI VALUTAZIONE  
SEDE**

**Oggetto: Delibera G.P. N. 94 del 25.2.2005 ad oggetto: "Giudizio: Tribunale di Benevento Sez. Distaccata di Guardia S. - Atto di Citazione in Appello Sig. DE ROSA Alessandro - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio" -**

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

**IL DIRIGENTE**  
**(Dr. ssa Patrizia TARANTO)**

OPM